

# **Ambito Territoriale di Caccia - T03 "Zona Pinerolese"**

## **Regolamento per la caccia di selezione alla specie Cervo**

### **Art.1 - Principi e finalità**

1. Al fine di garantire una popolazione sana e ben strutturata nel rapporto tra sessi e classi di età ed una densità commisurata alle potenzialità ambientali, la gestione della specie Cervo, anche in attuazione al principio fondamentale della legge 157/92 che sancisce il legame del cacciatore al territorio, deve basarsi sui seguenti principi:

- a) la conoscenza della reale consistenza e struttura della popolazione, acquisita mediante l'effettuazione di censimenti e il calcolo degli indici cinegetici
- b) l'impostazione di razionali piani di prelievo
- c) la distribuzione programmata della pressione venatoria
- d) l'applicazione di mezzi e tempi di prelievo biologicamente corretti, anche in rapporto alla presenza di altre specie oggetto di caccia;
- e) il controllo dei capi abbattuti

### **Art.2 - Regolamentazione**

1. Il presente regolamento esplica la propria normativa esclusivamente per la caccia di selezione alla specie Cervo. Per quanto non espressamente normato, valgono le disposizioni previste nelle leggi nazionale e regionale in materia di caccia, il Calendario Venatorio Regionale, le deliberazioni d'attuazione della Giunta Regionale e le Determinazioni Dirigenziali del Settore Agricoltura.

### **Art.3 - Modalità di partecipazione**

1. Per lo svolgimento della caccia di selezione alla specie Cervo l'A.T.C. istituisce un "Registro dei Cacciatori di Selezione al Cervo" costituito dai nominativi che partecipano al piano di prelievo della stagione in corso.
2. I cacciatori che intendono esercitare la caccia di selezione debbono presentare domanda per l'iscrizione nel registro di cui al comma precedente.
3. L'iscrizione nel registro è subordinata alla frequenza di un corso di formazione teorico-pratico conforme alla DGR 477-040 del 2010, oppure al possesso dell'abilitazione alla caccia in Zona Alpi conseguita antecedentemente all'anno 1996.

### **Art.4 - Pubblicità degli atti**

1. L'A.T.C. si assume l'impegno di dare idonea pubblicità dei seguenti adempimenti:
- a) modalità di partecipazione alla caccia di selezione
  - b) calendario dei censimenti
  - c) piano di prelievo per la specie cervo, ed eventuali variazioni
  - d) calendario per la caccia di selezione, ed eventuali variazioni
  - e) ammissione al piano di prelievo
  - f) cartografia del distretto
  - g) ubicazione delle cassette per "imbucare" i tagliandi giornalieri
  - h) sede ed orario del Centro di Controllo
  - i) densità massima ricettiva di cacciatori per ciascun settore
  - j) altre eventuali comunicazioni che si rendessero necessarie in merito allo svolgimento della caccia di selezione

### **Art.5 - Ammissione al Piano di prelievo**

1. Ai cacciatori iscritti nel "Registro dei Cacciatori di Selezione al Cervo" l'A.T.C. invia un modulo nel quale dovranno indicare il Distretto ed il Settore preferito in cui intendono esercitare il prelievo, e la preferenza del capo che intendono abbattere (maschio adulto, femmina adulta o classe 0). II modulo e la ricevuta di versamento della quota di ammissione al piano di prelievo di € 200, da effettuare sul c/c intestato ad ATC T03 "Zona Pinerolese", dovrà pervenire all'A.T.C. entro il 15/05/2023.
2. Tra tutti i cacciatori in regola con quanto prescritto al comma 1 verrà stilata una graduatoria annuale mediante l'assegnazione di un punteggio in base ai seguenti criteri:
  - a) assegnazione punti 12 per l'abbattimento di una femmina non allattante,
  - b) assegnazione punti 4 per ogni singola partecipazione ad una operazione di censimento (per un massimo di 10 punti),
  - c) assegnazione di punti 3 per l'abbattimento conforme alla classe assegnata nella stagione precedente.

3. Nel caso di pari merito nella graduatoria, avrà la precedenza di assegnazione chi ha effettuato l'abbattimento di un qualunque capo rispetto a coloro che non avessero completato l'abbattimento. Per chi non avesse abbattuto alcun capo nella stagione precedente, si terrà conto del numero di uscite effettuate (sforzo di caccia) dando la precedenza a chi ne avesse effettuato un numero maggiore.

Qualora si rendessero necessarie ulteriori distinzioni si procederà mediante sorteggio.

Al fine di garantire la possibilità a tutti i partecipanti l'assegnazione di capi da trofeo verrà fatta dando priorità a coloro a cui non è stato assegnato nelle stagioni precedenti.

4. La priorità nella partecipazione al piano di prelievo per la stagione successiva sarà garantita, a parità di punteggio assegnato, ai cacciatori ai quali non è stato possibile assegnare un capo nella stagione precedente a condizione che abbiano preso parte ad almeno l'80% delle operazioni di censimento.

5. L'ammissione al piano di prelievo avverrà come segue:

modalità A, ossia assegnazione nominativa del capo a ogni selettore che ne ha fatto richiesta. Per il ritiro della scheda autorizzativa e del contrassegno, il selettore deve integrare la quota la quota di partecipazione alla caccia di selezione del Cervo, in base alla classe di tiro assegnata.

Per quanto riguarda la stagione venatoria 2022/2023 l'assegnazione dei capi verrà fatta eccezionalmente mediante sorteggio tra i richiedenti di una stessa classe di prelievo. Nel caso in cui le richieste di partecipazione saranno in esubero rispetto ai capi disponibili, agli esclusi sarà restituito l'anticipo della quota di partecipazione di € 200.

6. La graduatoria di cui al comma 2 è unica e determina l'ammissione o l'esclusione dal piano di prelievo complessivo dell'Ambito e si azzerà ogni anno dopo la prima assegnazione.

Il rifiuto dell'assegnazione di un distretto e/o settore diverso da quello prescelto e/o dell'assegnazione di un capo verrà considerato come rinuncia alla partecipazione al prelievo selettivo, la perdita dell'anticipo della quota di partecipazione alla caccia di selezione, e comporterà l'esclusione dal privilegio di cui al comma 4, ai fini della composizione della graduatoria per la stagione successiva.

7. I cacciatori ammessi al piano di prelievo sono tenuti a ritirare presso la sede dell'ATC la seguente documentazione:

a) una scheda autorizzativa indicante la classe, il numero di contrassegno, il Distretto, il Settore, il periodo di caccia e le giornate di caccia da annotarsi all'atto dell'inizio dell'attività venatoria.

b) un contrassegno da applicare in modo inamovibile al garretto del capo appena abbattuto. Il contrassegno comprova la liceità del prelievo effettuato e contemporaneamente autorizza il cacciatore alla detenzione e al trasporto del capo. In assenza di contrassegno il possessore del capo sarà perseguito a termini di legge.

c) un blocchetto di tagliandi madre-figlia, da compilare ad ogni uscita, di cui la parte figlia è da imbucare nelle apposite cassette.

8. Il mancato ritiro dell'autorizzazione e del contrassegno entro 1 giorno antecedente l'apertura della caccia alla specie sarà considerato come rinuncia alla partecipazione alla caccia di selezione e potrà comportare l'ammissione del primo degli esclusi nel caso del comma 6 del presente articolo. Il mancato ritiro dell'autorizzazione e del contrassegno entro 1 giorno decorrenti dalla data di pubblicazione delle assegnazioni individuali sarà considerato come rinuncia al capo assegnato che verrà nuovamente assegnato secondo le modalità di cui al successivo art. 7.

9. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il numero massimo di cacciatori consentito, fino alla saturazione del piano di prelievo potranno essere ammessi cacciatori che hanno effettuato il versamento oltre il termine fissato al primo comma, in questo caso l'assegnazione del capo avverrà secondo disponibilità.

10. Gli abbattimenti devono essere effettuati prioritariamente nei confronti dei soggetti traumatizzati e/o defedati della specie assegnata, qualunque ne sia la classe d'età ed il sesso. L'abbattimento di un animale ritenuto sanitario dà diritto alla scelta della specie, della classe e del sesso per l'abbattimento di un capo nella stagione venatoria successiva o, laddove possibile, in quella in corso.

## **Art.6 - Organizzazione del Piano di prelievo**

1. Il piano di prelievo verrà organizzato secondo una delle metodologie indicate nelle linee guida, il Comitato di Gestione sceglierà per ogni stagione venatoria quale adottare con motivata delibera.

2. Al fine di evitare sforamenti ed equilibrare il prelievo delle classi, è facoltà del Comitato di gestione sospendere in qualunque momento il prelievo di una o più classi.

3. Nel caso si adottino modalità di assegnazione nominative, il prelievo dovrà essere effettuato nei confronti di capi della classe di sesso ed età assegnata, con facoltà del Comitato di Gestione di accorpare le classi femmina e piccolo, fino al raggiungimento del 90% del piano di prelievo selettivo. Per l'assegnazione dei capi si terrà conto della preferenza di classe espressa sul modulo di cui all'art. 6, comma 1.

Tuttavia, in considerazione dell'equilibrata realizzazione del piano di prelievo, qualora il numero di capi da assegnare per ogni singola classe fosse inferiore al numero di preferenze espresse sarà possibile prescindere dalle stesse e procedere d'ufficio tenendo conto della graduatoria di cui al comma 2 art.6.

4. Le quote di partecipazione sono stabilite dal Comitato di Gestione come da schema in allegato A.

5. Il versamento della quota integrativa dovrà essere effettuato entro e non oltre i trenta giorni successivi alla data di ciascun abbattimento.

6. I contrassegni e le autorizzazioni non utilizzate dovranno essere restituite tassativamente entro il termine del 28/02/2023. La mancata restituzione del contrassegno entro detto termine comporterà l'esclusione dal piano di prelievo per la stagione successiva. In caso di smarrimento o distruzione dell'autorizzazione e/o del contrassegno sarà necessario presentare copia del verbale di denuncia inoltrata alle autorità competenti e perderà il diritto all'abbattimento.

7. In caso di assegnazione nominativa i contrassegni e le autorizzazioni non utilizzate dovranno essere restituite entro 15 giorni dal termine di ogni periodo di prelievo.

### **Art.7 - Modalità di prelievo**

1. Nell'ambito di ogni Distretto, la caccia di selezione al Cervo potrà essere esercitata esclusivamente nei Settori individuati.

2. Ogni cacciatore, nel corso della stagione di caccia, non potrà esercitare la caccia di selezione al di fuori dei confini del Distretto venatorio assegnato.

3. Nelle giornate consentite, la caccia di selezione potrà essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto. Le giornate di caccia di selezione entrano a far parte delle tre giornate settimanali consentite.

4. Il cacciatore dovrà segnare la giornata di caccia sul tesserino regionale e sull'autorizzazione nonché compilare in ogni sua parte un tagliando di uscita del blocchetto assegnato, indicando la località di inizio caccia; la parte "figlia" del tagliando dovrà essere imbucata, prima di iniziare l'attività venatoria, nelle apposite cassette.

5. Gli abbattimenti dei capi assegnati nominativamente dovranno essere effettuati nei confronti di animali della classe d'età e del sesso assegnato. Sarà possibile prescindere dalla classe d'età e dal sesso ma non dalla specie, solo nel caso di animali considerati "sanitari" dei quali dovranno essere segnalate le motivazioni del prelievo sanitario; motivazioni che andranno confermate dal Tecnico incaricato del controllo nella scheda di rilevamento biometrico.

### **Art.8- Distribuzione sul territorio**

1.L'ATC elabora le graduatorie per ciascun settore, estrapolando i punteggi dalla graduatoria generale, dopo di che verrà stabilita, con delibera del Comitato di gestione, la densità massima ricettiva di cacciatori per ciascun settore.

3. A ciascun cacciatore sarà assegnato uno specifico settore. Qualora per un settore risultassero più domande di ammissione, si procederà all'assegnazione secondo l'ordine meritocratico.

### **Art.10 - Requisiti del cacciatore di riferimento**

1. I/il cacciatori/e di riferimento saranno individuati scegliendo i migliori in graduatoria tra tutti coloro che:

a) siano in possesso dell'abilitazione alla caccia in zona alpi conseguita antecedentemente all'anno 1996 o della specifica abilitazione al prelievo della specie oggetto di prelievo.

b) abbiano partecipato per almeno quattro stagioni al prelievo selettivo degli ungulati ruminanti nell'A.T.C.

c) abbiano effettuato in almeno tre diverse stagioni venatorie l'abbattimento di un ungulato ruminante conforme.

### **Art.11 - Cacciatore di riferimento**

1. Per ogni settore sarà nominato un cacciatore di riferimento.

2. Il cacciatore di riferimento verrà individuato tra tutti gli ammessi al piano di prelievo che possiedano i requisiti di cui all'articolo precedente.

3. Il cacciatore di riferimento coordina, in accordo ed in ottemperanza alle direttive fornite dall'A.T.C., l'attività gestionale limitatamente al settore di competenza.

4. I cacciatori assegnati ad un settore sono tenuti ad operare in contatto con il cacciatore di riferimento, indicando e concordando con lo stesso le proprie posizioni di piazzamento (o movimento nel periodo di cerca).

5. Il cacciatore di riferimento coordina inoltre l'attività di osservazione precedente il prelievo ed i cacciatori assegnati al settore sono tenuti ad informarlo sugli esiti delle singole osservazioni.

6. Il cacciatore di riferimento fornisce particolare assistenza ai nuovi partecipanti ed a tutti i non esperti del settore.

7. Il cacciatore di riferimento riferisce all'A.T.C. in merito alla condotta dei cacciatori del suo settore.
8. Il cacciatore di riferimento non sarà in alcun modo responsabile in solido delle eventuali infrazioni commesse dagli altri cacciatori.

#### **Art.12 - Mezzi per l'esercizio della caccia di selezione**

1. La caccia di selezione agli ungulati ruminanti deve essere effettuata con i mezzi indicati nelle Linee Guida Regionali, nel caso del cervo con fucili ad anima rigata di calibro non inferiore a 7 mm (incluso il 270);
2. In caso di ferimento di un animale il cacciatore dovrà comunicarlo immediatamente all'A.T.C. e dovrà tentarne scrupolosamente il recupero avvalendosi eventualmente della collaborazione gratuita di recuperatori in possesso di cani da traccia iscritti nel registro di caccia della Città Metropolitana di Torino; in tal caso il recupero può essere proseguito nella giornata immediatamente successiva. Qualora la ricerca risultasse infruttuosa il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento purché abbia comunicato tempestivamente il ferimento ed il tentativo di recupero.
3. Nella pratica della caccia di selezione non è consentito avvalersi dell'ausilio di cani, ad eccezione dei cani da traccia di cui al comma precedente.

#### **Art.12 - Centro di controllo**

1. Il cacciatore che ha effettuato il prelievo dovrà presentare al Centro di Controllo, presso il quale va consegnata la scheda di autorizzazione debitamente compilata, il giorno stesso dell'abbattimento o dell'avvenuto recupero, il capo prelevato.
2. Nel caso in cui al Centro di Controllo si riscontri l'abbattimento di un capo con caratteristiche difformi da quanto indicato sulla scheda autorizzativa, fatto salvo il caso di abbattimento sanitario, il Tecnico del Centro di Controllo provvederà a comunicare tale irregolarità al Presidente dell'A.T.C. oppure ad un suo delegato che ne darà tempestiva notizia alla Provincia competente per territorio.
3. I trofei devono essere tenuti a disposizione dell'A.T.C. fino alla data del 31 Agosto di ogni anno per un'eventuale esposizione degli stessi e per fini di studio e di valutazione. Decorso tale termine l'A.T.C. si rende disponibile a ritirare i trofei di quanti intendano disfarsene ed a conservarli per eventuali fini didattici.
4. I cacciatori di selezione sono tenuti a collaborare con il personale tecnico dell'A.T.C. in caso di richiesta di prelievo di organi o parti di essi appartenenti agli animali abbattuti.

#### **Art.16 - Divieti e sanzioni**

1. La mancata osservanza degli articoli del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista.
2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti dal comma 6 dell'art. 7, potrà comportare, da parte dell'A.T.C., un'azione per il recupero del credito.
3. La mancata o ritardata riconsegna della scheda autorizzativa e/o del contrassegno comporterà l'esclusione dalla partecipazione al piano di prelievo per la stagione successiva.
4. Il mancato o ritardato pagamento della quota integrativa comporterà l'esclusione dall'ammissione al prelievo selettivo per la stagione seguente.
5. L'abbattimento di un capo diverso da quello assegnato nominativamente comporta:
  - a) l'esclusione dall'abbattimento di altri capi per l'anno in corso.
  - b) il ritiro del trofeo da parte dell'A.T.C..
  - c) la segnalazione all'Amministrazione provinciale dell'avvenuta violazione.

ALLEGATO "A" – Tabella prezzi

	ACQUISTO A GRUPPO
CLASSE	Prezzo
Classe0	200,00 euro
Femmina adulta	300,00 euro
Maschio m1 (fusone)	350,00 euro
Maschio adulto	400,00 euro Integrazione di 200,00 euro nel caso che il punteggio rientri nella medaglia di bronzo Integrazione di 400,00 euro nel caso che il punteggio rientri nella medaglia di argento Integrazione di 600,00 euro nel caso che il punteggio rientri nella medaglia di oro

Le quote di partecipazione vanno versate al momento dell'ammissione al piano di prelievo, nel caso dell'abbattimento della classe "maschio adulto" il trofeo verrà valutato da un misuratore abilitato CIC e le eventuali integrazioni andranno versate entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito della suddetta misurazione